

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO



PIANO DELL'ARREDO URBANO

P 2

titolo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL SINDACO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI:

Ing. Francesco Oddenino

via Accademia 7, 12051 Alba (CN)

Arch. Erika Genesio

via Circonvallazione 24, 12065 Monforte d'Alba (CN)

In collaborazione con

Arch. Alessandro Fenocchio

via Buffarola 13 12050 Arguello (CN)

data

febbraio 2020

scala

tavola

Art. 1 - NORME GENERALI

Le presenti norme definiscono e disciplinano la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici nonché degli spazi privati che si affacciano direttamente sul suolo pubblico, ricadenti nell'ambito del territorio di Sommariva Perno.

Nelle tavole del PRGC vigente, vengono individuati gli ambiti omogenei, in base ai quali il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zona centrale che comprende il centro storico;
- Zona urbanizzata;
- Zona produttiva;
- Resto del territorio;

Le zone corrispondono ad unità di paesaggio costruito con elementi precisi di identificazione, legati soprattutto ai caratteri morfologici dell'insediamento, del sistema commerciale e dei pubblici esercizi, del sistema di arredo urbano. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi e strade, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti, aree e strade private.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) decoro urbano: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) arredo urbano: l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano, di uso pubblico e privato con affaccio sul suolo pubblico. Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si

intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi, cortili, porticati, parchi, giardini ecc.

Per "contenitori distributivi" si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc.

Si definisce "protezione solare" quel manufatto retraibile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre ed ingressi.

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Si definisce "targa" quel manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell'accesso dell'immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico, direttamente su suolo pubblico o visibile da suolo pubblico.

Per "dehors" (esterni) s'intende uno spazio pubblico attrezzato, esterno ad esercizi commerciali, dato in concessione limitata nel tempo ad un bar, caffetteria o ad un esercizio di ristorazione e simili, o uno spazio privato, ma di godimento pubblico, usufruito sempre da un esercizio di ristorazione, caffetteria, bar e simili. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio senza arrecar limitazioni al pubblico passaggio e senza entrar in contrasto con il Codice della strada.

Art. 3- DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E PRIVATI CON AFFACCIO SU SUOLO PUBBLICO

Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni. In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie e comunque secondo i disposti di cui sopra dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione qualora previsto. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere l'autorizzazione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali. In caso di nuovi tratti stradali dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di inserire i nuovi pozzetti con coperchio in ghisa e/o cemento, al centro della strada. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente. E' possibile derogare a quanto previsto nel presente Regolamento, nel caso di progetti di riqualificazione urbana di uno o più ambiti omogenei, nel quale possono essere proposte anche soluzioni di arredo originali e appositamente concepite in funzione di un qualificato e mirato inserimento ambientale degli elementi.

Art. 4 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

4.1 Norme generali.

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale. Nel caso di marciapiedi, le occupazioni dovranno garantire una larghezza minima di percorso libero di almeno mt. 1,50 ad esclusione del solo centro storico dove è ammessa una larghezza inferiore previo benestare dell'ufficio tecnico, che valuterà i singoli casi in base alle caratteristiche tipologiche e di utenza del marciapiede in questione. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

4.2 Distributori di beni di consumo.

Nell'area centrale per i contenitori di beni di consumo, è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, previa autorizzazione, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata. Sugli edifici è consentita l'installazione di contenitori espositivi, informativi e distributivi, solo se opportunamente inseriti nel contesto forometrico esistente. Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata.

Art. 5 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

5.1 Norme generali.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del Comune.

Tale insieme si riferisce:

- all'abitabilità dello spazio (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, lavatoi di interesse storico, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cassonetti portaindumenti, ogni altro elemento di tipo prefabbricato ecc.);
- alla viabilità ed alcuna segnaletica (a titolo esemplificativo: dissuasori di sosta e transenne, pannelli informativi, targhe, paracarri, ecc.);

La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi. Gli elementi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, spazi privati prospicienti luoghi pubblici, si riassumono in:

- panchine;
- cestini porta rifiuti;
- posacenieri;
- portabiciclette;
- fontanelle;
- fioriere;
- edicole e chioschi;
- pensiline; o bacheche;
- dissuasori di sosta e transenne;
- grate praticabili / bocche da lupo;

- cartelli planimetrici informativi;

Tutte le opere elencate nel presente paragrafo, di cui una indicazione preferenziale è stata riportata nel repertorio allegato, non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

5.2 Oggetti d'arredo urbano: panchine, cestini porta rifiuti, posacenere, portabici, fontanelle, fioriere.

Panchine e cestini porta rifiuti devono essere collocati, in genere per esclusiva iniziativa dell'Amministrazione comunale, fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale libero di mt. 1,50. E' categoricamente vietata l'installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine o di cestini gettacarte anche se amovibili, per esigenze private, con la sola eccezione di quelli debitamente autorizzati.

E' vietato il posizionamento delle fontanelle in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. In linea generale l'impiego di fioriere, intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, è ammessa previa autorizzazione. Pertanto alla fioriera (come pure alle essenze ivi inserite, che dovranno essere dei sempreverdi), è affidato il compito fondamentale dell'arricchimento dell'immagine di particolari e peculiari spazi.

5.3 Edicole, chioschi, pensiline, (strutture fisse).

L'installazione di edicole, chioschi, pensiline e bacheche è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti

ad insediare edicole e chioschi sono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dall'ufficio Tecnico. L'installazione di edicole potrà realizzarsi in aderenza ai percorsi pedonali.

L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico. Nell'area centrale, compreso quindi il centro storico, i chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore o gli addetti. Il disegno e la tipologia delle edicole devono ben inserirsi nel contesto urbano; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. L'installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia, che sarà valutata dall'ufficio competente. In linea generale non è ammesso l'utilizzo di manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente invece ferro, ghisa, rame, acciaio corten, con finiture, per l'area centrale, nei colori bruniti o antracite/ micaceo e nelle restanti zone, anche nella tonalità di verde (RAL 6005). E' vietato collocare edicole lungo i percorsi porticati.

5.4 Dissuasori di sosta, transenne

E' consentita l'installazione di dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono da utilizzare preferibilmente elementi in ghisa, ferro, acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite o acciaio corten, colonnine in materiale lapideo. L'installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dall'ufficio competente. Le transenne dovranno essere preferibilmente in ghisa o ferro naturale, ovvero in acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite. E' categoricamente vietato l'impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate.

5.5 Grate praticabili / bocche da lupo.

Per le grate praticabili, relative all'aerazione di locali scantinati, è prescritta l'adozione di maglie e telai unicamente in ferro, ghisa, o acciaio, con disegno semplice ed uniformato a modelli storicamente consolidati. Le maglie dovranno invece essere ravvicinate e presentare caratteristiche antitacco e antiscivolo, tali da non arrecare danni alla pubblica incolumità dei ciclisti e dei pedoni. Per garantire il transito di persone in carrozzina su tali grate, ove inevitabile, si raccomanda l'adozione di maglie il cui andamento sia prevalentemente perpendicolare al senso di marcia delle carrozzine stesse.

5.6 Cartelli planimetrici informativi e targhe identificative

L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge. L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

Art. 6 - PAVIMENTAZIONI

Nel centro storico marciapiedi e aree pedonali, dovranno essere pavimentati preferibilmente con cubetti o lastre in porfido o luserna, con eventuali disegni o fasce decorative in pietra locale o cubetti o acciottolato, i cordoli potranno essere in pietra locale. Nell'area centrale in via preferenziale si dovranno adottare i materiali già utilizzati per il centro storico. Al di fuori della perimetrazione del centro storico sono consentite pavimentazioni di marciapiedi ed aree pedonali in masselli autobloccanti in calcestruzzo, forma tipo "mattoncino", purché con colore misto e finitura tipo porfido o simile, e cordoli in calcestruzzo bocciardato con spigolo smussato. Nell'area urbanizzata- produttiva e nel resto del territorio, sono consentite oltre al massello autobloccante, pavimentazioni in calcestruzzo stampato riproducenti il disegno e la tessitura di un rivestimento di finitura tradizionale, trattate con protettivi superficiali a base di resine per rendere il pavimento antimuffa, antipolvere, antisdrucchiolo e antiassorbimento. In via secondaria, sono consentite pavimentazioni in conglomerato bituminoso con cordoli perimetrali in calcestruzzo bocciardato e spigolo smussato. Per quanto riguarda le aree adibite a parcheggio, si dovranno rispettare le medesime caratteristiche materiche di cui alle pavimentazioni sopra descritte.

Art. 7 - PROTEZIONI SOLARI

7.1 Ambito di intervento.

La collocazione, sugli edifici posti lungo le vie e spazi pubblici del territorio comunale di tende da sole è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

7.2 Classificazione delle protezioni solari.

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale le protezioni solari oggetto del presente regolamento si articolano, in due grandi categorie:

- Tende a cappottina (tonda fissa, tonda retraibile, calandrata, ad ombrello, semitonda, a sbalzo, triangolare fissa).
- Tende a braccio (bracci estensibili, fissa con braccio laterale, retraibile con guide braccetti laterali, a caduta verticale, a caduta verticale con pensilina fissa, fissa chiusa con montanti verticali).

Qualunque altro tipo di tenda a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

7.3 Ubicazione.

Le protezioni solari, per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica; inoltre non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica. Le protezioni solari devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina o all'interno di esso, sempre nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata". Nel caso di fori vetrina appartenenti ad un unico esercizio ma collocati su edifici diversi, le protezioni solari dovranno rispettare il carattere dell'edificio di riferimento e pertanto, potranno essere uguali soltanto se i due edifici presentano caratteri architettonici omogenei. Sullo

stesso edificio devono essere collocate protezioni solari omogenee, in particolare devono essere:

- allineate, nel caso di posizionamento esterno al foro vetrina;
- omogenee nel colore e nei materiali;
- appartenenti alla stessa tipologia.

7.4 Caratteristiche tipologiche e dimensionali.

Sono ammesse le protezioni solari del tipo "retraibile a bracci estensibili", a cappottina, a bauletto, tenda a caduta verticale o pensiline fisse. Nel caso di edifici porticati è consentita l'installazione di tende del tipo "a caduta verticale", mentre è vietata la collocazione di protezioni solari al piano terra esterne al foro del portico. Le installazioni di protezioni solari dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la frangia (mantovana) potrà riportare l'indicazione del nome della ditta con l'eventuale logo, nonché eventuali marchi pubblicitari dei prodotti in vendita e l'indicazione generica delle merci vendute. La mantovana dovrà essere installata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento edilizio Comunale;
- per quanto riguarda lo sporto delle tende, si fa riferimento a quanto previsto al Regolamento Edilizio vigente ;
- il tessuto dei teli dovrà essere ignifugo non plastificato, in tinta unita e in armonia con il colore della facciata. Nell'area centrale (compreso il centro storico) a seconda del colore di facciata dell'edificio, il colore dovrà essere concordato con l'ufficio Tecnico;
- la tenda non potrà eccedere il fronte di pertinenza e dovrà essere posizionata in corrispondenza delle aperture tipo-morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine);
- nel centro storico nel caso di edifici con trattamenti o decorazioni particolari al piano terra (bugnato, fregi, decorazioni lapidee), l'installazione delle tende dovrà avvenire esclusivamente all'interno del foro vetrina.

7.5 Accorgimenti.

Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa tranne per quelle del tipo non retraibile. Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l'asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all'interno dei locali interessati. La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure di massimo ingombro stabilite dal presente regolamento. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'opera in buono stato con l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione comunale. Lo stesso è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto.

7.6 Permessi ed autorizzazioni.

In tutto il territorio comunale, l'installazione di protezioni solari ad uso di esercizi commerciali posti al piano terra e ricadenti su suolo pubblico, è soggetta a provvedimento autorizzativo, la cui domanda da presentarsi all'Ufficio preposto, a mezzo SUAP deve essere completa della seguente documentazione:

- pianta, sezione, prospetto in scala adeguata (almeno 1:50) con riportato l'ingombro massimo della tenda aperta; la sezione deve riportare le altezze del manufatto da terra rispetto al profilo della pavimentazione esistente (marciapiede/strada); il prospetto deve riportare il manufatto visto frontalmente alla facciata, le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti;
- documentazione fotografica a colori;
- campionatura fotografica del tessuto della copertura. Per la collocazione di protezioni solari sulle facciate di edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, deve essere richiesta apposita autorizzazione paesaggistica semplificata.

Art. 8 – INSEGNE E TARGHE

8.1 Tipologie delle insegne di esercizio.

Si distinguono i seguenti tipi di insegne di esercizio:

1. insegne costituite da simboli e/o caratteri dove ogni lettera costituisce singolo elemento con supporto proprio (lettere scatolate su muro);
2. insegne costituite da simboli e/o caratteri singoli o collegati, su pannello di fondo a costituire supporto autonomo rispetto al piano edilizio;
3. insegne costituite da pannelli o "cassonetti" che recano caratteri ottenuti con varie tecniche (stampa, traforo, adesivi, etc.);
4. vetrofanie e/o scritte su vetro.

A loro volta, i tipi suddetti si diversificano in:

- insegne frontali;
- insegne a bandiera;
- insegne su palo e totem.

8.2 Dimensioni ed ubicazione delle insegne di esercizio.

In tutto il territorio:

- le insegne di negozi, botteghe e simili vanno proporzionate rispetto all'apertura del foro vetrina a cui fanno riferimento e, in linea preferenziale, collocate all'interno dei vani di porte e finestre poste al piano terra, sempre che non coprano elementi architettonici e lasciando l'altezza minima prevista dal Regolamento edilizio;
- la collocazione delle insegne dovrà avvenire in modo da non alterare la sagoma e il partito architettonico degli edifici. Il posizionamento dell'insegna non dovrà comunque mai interferire con elementi architettonici di facciata e partiture decorative in genere ed in nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani quali targhe, segnaletica viaria, toponomastica, etc.;

- non è autorizzata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, in altre parole quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico;
- è vietato l'utilizzo di materiale privo di rigidità (tipo striscione);
- sullo stesso edificio o su facciate appartenenti ad edifici aventi le stesse caratteristiche architettoniche, le insegne appartenenti anche ad esercizi diversi, dovranno avere le medesime altezze (altezza da terra, altezza del pannello di fondo o del cassonetto) ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima;
- su fori vetrina appartenenti allo stesso esercizio, ma collocati su edifici differenti, non è ammessa l'insegna unica;
- le insegne non possono avere luce intermittente e non devono in alcun modo provocare abbagliamento;
- è vietata l'installazione di insegne o quant'altro su recinzioni fronte strada, ringhiere di balconi, finestre e mura al di sopra dei livelli degli esercizi commerciali, artigianali ed altro, situati al piano stradale;
- nel caso di insegna posta in aderenza per tutta la superficie al fabbricato, le dimensioni non possono essere superiori ai 6 mq;
- le scritte dovranno essere monocromatiche, preferibilmente nei toni nero-grigio micaceo-corten e comunque di un colore in sintonia con le tonalità della facciata di riferimento;
- nel caso di edifici con portico le insegne dovranno essere collocate preferibilmente all'interno del portico stesso, salvo particolari e dimostrati impedimenti architettonici;
- nel caso di edifici con trattamenti murari o decorazioni particolari al piano terra, l'insegna dovrà essere collocata preferibilmente all'interno del foro vetrina;
- è consentito porre insegne oltre il piano terreno solo per quelle attività che si trovano ai piani superiori o che si sviluppino su più piani. Tali insegne dovranno essere preferibilmente delle vetrofanie, mentre le altre tipologie ammesse, ove esteticamente ritenute conformi, si dovranno comunque inserire nel contesto della facciata, senza alterare la partizione delle forometrie esistenti. Casi particolari, saranno valutati dall'ufficio competente previa presentazione di un progetto dettagliato.

8.3 Lettering, marchi e logotipi, grafica creativa.

Nell'ambito del centro storico e nell'area centrale, l'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici, senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza, ad esclusione dei centri di assistenza autorizzati (es. officine, ecc.) e delle scritte su vetro. Alle attività che per una specifica disposizione di legge sono obbligate ad esporre un'insegna (farmacie, monopoli dello stato, medici, veterinari, ecc.), in deroga alle presenti norme, si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all'art 23, comma 1, del vigente codice della strada. Casi particolari, saranno valutati dall'ufficio competente previa presentazione di un progetto dettagliato.

8.4 Normativa tipologica insegne di esercizio.

8.4.1 Insegne frontali

Nell'area individuata come centrale (compreso il centro storico), le insegne di esercizio dovranno essere preferibilmente a lettere singole frontali, eventualmente retroilluminate. In caso di comprovata impossibilità, è ammessa l'installazione di pannelli in metallo verniciato o similmetallo, con lettere ottenute tramite traforo, eventualmente dotati di sorgente luminosa interna, tale da ottenere il medesimo effetto delle lettere singole, da posizionarsi all'interno del foro vetrina. In alternativa, richiamando le insegne storiche, le scritte potranno essere realizzate mediante tecniche pittoriche direttamente a muro. In tal caso l'insegna sarà monocromatica, di tonalità appropriata a quella della facciata di riferimento ed alle adiacenze, preferibilmente color grigio antracite o su una tonalità più scura della facciata. In ogni caso ciascuna singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm 50. A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse con una struttura tubolare di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato e fissata al muro. Le lettere potranno essere retroilluminate. Nell'area urbanizzata e nel resto del territorio sono consentite anche insegne costituite da

“cassonetti” con caratteri ottenuti con varie tecniche, quali stampa, traforo, adesivi, ecc., con sorgente luminosa interna, nonché insegne con luce propria costituite da tubi a neon e simili. In tutto il territorio, ad esclusione dell’area centrale (compreso il centro storico), per le sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni, le insegne di esercizio poste in aderenza per tutta la superficie, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- dovranno essere proporzionate alla facciata di pertinenza delle singole attività e potranno raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie della facciata di pertinenza dell’edificio sia superiore ai 100 mq è possibile incrementare la superficie dell’insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq;
- non dovranno sporgere dal bordo superiore della facciata di pertinenza dell’attività.

8.4.2 Insegne a bandiera, insegne su palo e totem.

In tutto il territorio sono ammesse le insegne a bandiera. Le stesse nel Centro Storico e nella zona centrale, potranno essere esclusivamente in ferro lavorato (imbrunito o colore antracite) oppure in legno, con una dimensione massima di cm 80 x cm 80 e forma geometrica regolare. Nelle altre zone, le insegne a bandiera potranno essere anche in materiale plastico, mantenendo una forma geometrica e semplice e dimensioni proporzionate all’edificio fino a un massimo di cm 100 x cm 100, ad eccezione delle sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni per le quali le insegne a bandiera potranno avere dimensioni fino ad un massimo di 5 mq.

Per quanto riguarda lo sporto delle insegne, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente Nell’area centrale (escluso il centro storico), sono ammesse le insegne di esercizio su palo e i totem, posizionate su suolo privato di pertinenza dell’attività, che dovranno avere forma geometrica regolare e dimensioni fino ad un massimo di mq 2,50 e realizzate in materiali metallici (imbrunito o colore antracite) e comunque consoni al contesto. Nel resto del territorio sono ammesse le insegne di esercizio monofacciali/bifacciali su palo e i totem, che possono avere una dimensione massima di mq 5. In tutto il territorio, ad esclusione dell’area centrale (compreso il centro storico), per le sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni, i totem possono raggiungere una superficie massima di mq 20 ed avere uno sviluppo verticale fino a massimo di mt 9,00 da terra, nel rispetto dell’art. 23 del

D.Lgs. 285/1992 (codice della strada). I manufatti tridimensionali (es. prisma, ecc.) sono ammessi esclusivamente nelle aree produttive. Le dimensioni di tali manufatti dovranno essere proporzionate al contesto specifico dell'area di installazione.

8.4.3 Vetrofanie o scritte su vetro.

Le vetrofanie e/o le scritte su vetro sono sempre consentite, purché nell'area centrale compreso il centro storico, non vadano ad occupare più del 50% della superficie vetrata e comunque garantendo i rapporti illuminanti dell'esercizio. Al di fuori dell'area centrale le vetrofanie potranno occupare più del 50% della superficie vetrata, sempre nel rispetto dei rapporti illuminati dell'esercizio. Nell'area centrale (compreso il centro storico) è ammesso l'uso di vetrofanie o di scritte su vetro in tutta la scala di colori purché consoni al contesto dell'edificio e che non siano fluorescenti o eccessivamente impattanti. In tutto il territorio è consentita l'applicazione di scritte adesive su vetro che pubblicizzino i marchi e i loghi dei prodotti in vendita o dei centri di assistenza autorizzati.

8.5 Targhe.

Nel centro storico le targhe devono avere forma rettangolare, di dimensioni massime di cm 40 (base) x 30 (altezza), e realizzate con finitura in ottone, oppure in plexiglas, pietra o alluminio satinato, con scritte serigrafate o in prespaziato ad eccezione del logo per il quale si potranno riprodurre caratteri e colori proprio del marchio. Nel resto del territorio, i materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo, alluminio satinato, pietra e plexiglas con scritte in intaglio o serigrafate, con dimensione massime espressa in cm 50x 50. In ogni caso i colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti. Le targhe non debbono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, a particolari architettonici e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell'opera con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione. E' possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi.

8.6 Bacheche pubblicitarie ed espositori nelle vetrine.

Esclusivamente all'esterno del centro storico e dell'area centrale, possono essere autorizzate bacheche per l'esposizione delle offerte giornaliere, settimanali, ecc. dei supermercati o attività similari, nell'area di pertinenza dell'attività. I manufatti potranno essere installati su due pali o aderenti alla parete dell'edificio e di dimensioni massime di mq. 3. Le bacheche dovranno essere in ferro, alluminio o materiali similari. All'interno delle vetrine potranno essere autorizzati espositori dove inserire volantini di annunci e/o offerte variabili delle agenzie viaggi, agenzie del lavoro, ecc. Gli espositori potranno essere strutture autonome posizionate all'interno delle vetrine visibili dall'esterno, oppure vetrofanie con apposite tasche porta volantini.

8.7 Permessi ed autorizzazioni.

L'installazione di targhe ed insegne, è soggetta a provvedimento autorizzativo. La domanda, da trasmettere a mezzo SUAP deve essere composta dalla documentazione seguente: pianta, sezione, prospetti in scala adeguata (1:20/1:50); la sezione deve riportare l'altezza dell'insegna e lo sporto rispetto al filo facciata; i prospetti devono riportare il disegno dell'insegna con le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; dovranno essere illustrati il lettering, i materiali ed i colori scelti. Per la posa in opera di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art.153, comma 1 del D.lgs.42/2004 e s.m.i., ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, deve essere richiesta apposita autorizzazione paesaggistica.

Art. 9 – DEHORS (ESTERNI): OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI SUOLO PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO, DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO.

9.1 Tipologie di dehors (esterni).

Solitamente un dehors, così come definito all'art.2, si identifica con una delimitazione di un'area pubblica attraverso elementi strutturali di arredo che possono essere posti direttamente sul suolo pubblico o al di sopra di questo, su di una pedana in lieve sopralzo rispetto al raso del suolo stesso, al fine di realizzare una diversa e specifica utilizzazione di tipo privato. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare (soggetto a proroga e rinnovo). Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti altri oggetti non autorizzati. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. In tutto il territorio, l'installazione di dehors (esterni) su suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico, sulla base di un idoneo progetto che comprenda gli elementi di arredo che verranno adottati, inclusi elementi di copertura, eventuali pedane, delimitazioni perimetrali ed accessori, secondo le modalità descritte successivamente all'art. 9.7 "permessi ed autorizzazioni".

I tipi di dehors (esterni), a seconda della loro collocazione, si distinguono in:

- "A": dehors posto su strada o piazza pedonale;

- "B": dehors posto su marciapiede;
- "C": dehors posto lungo la strada;
- "D": dehors posto lungo la strada con chiosco.

Nella realizzazione e collocazione dei dehors (esterni) vanno osservati i seguenti criteri generali:

- a. in prossimità di incrocio di strade ove è ammesso il pubblico transito veicolare, il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 18-20 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs 285/1992) e deve comunque rispettare un arretramento con un minimo di metri 1,50 rispetto all'intersezione stradale;
- b. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici; la posizione deve garantire l'accessibilità pedonale e carraia agli edifici e quindi non è consentita la loro collocazione di fronte agli ingressi carrai e pedonali; la distanza laterale dagli ingressi pedonali degli edifici non deve essere inferiore a metri 1,00;
- c. l'installazione dei dehors su marciapiedi, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente di lasciare uno spazio libero per i flussi pedonali minimo di metri 1,50; fa eccezione il solo Centro Storico, dove è ammessa una larghezza inferiore previo benestare dell'ufficio tecnico, che valuterà i singoli casi in base alle caratteristiche tipologiche e di utenza del marciapiede in questione;
- d. l'installazione di dehors deve rispettare gli spazi liberi destinati a "Percorsi da riservare al pubblico transito pedonale, veicolare, di emergenza e di servizio" di metri 3,00;
- e. qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- f. non sono ammesse concessioni per occupazioni che riguardino stalli carico-scarico o riservati a portatori di handicap;
- g. il dehors dovrà corrispondere, in larghezza, al fronte della propria attività salvo autorizzazione rilasciata dai confinanti, se trattasi di attività commerciale o direzionale, a sbordare sui lati; nel caso gli immobili confinanti fossero destinati a residenza, non si ritiene necessaria la predetta autorizzazione. In ogni caso dovrà

essere garantito l'accesso alla proprietà del confinante per uno spazio libero di almeno ml. 1,50. L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico con gli elementi di arredo di cui alla presente, dovrà essere immediatamente eliminata su semplice invito da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso questa contrasti con diversi progetti o obiettivi di pubblico interesse che l'Amministrazione dovrà fare conoscere comunque almeno 10 giorni prima alle Ditte coinvolte.

Gli elementi dell'occupazione di suolo pubblico, sono classificati come di seguito indicato:

- arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due), botti di legno;
 - elementi di copertura: tende ed ombrelloni;
 - pavimentazioni;
 - elementi di delimitazione perimetrale: fioriere, paraventi, elementi di chiusura perimetrale facilmente rimovibili;
 - elementi di illuminazione;
 - elementi accessori: stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, espositori, posacenere con supporto da terra;
 - per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche (ciascuna di massimo metri 2) e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
- Nell'area territoriale individuate nelle tavole come centrale che comprende anche il centro storico, non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte. Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse sulla base di un progetto idoneo, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico. Su tutto il territorio comunale, è concessa la possibilità d'installare elementi di arredo alloggiati in apposite strutture fissate nel suolo pubblico. L'autorizzazione, verrà rilasciata a condizione che sia possibile rimuovere temporaneamente gli elementi fissati al suolo, in occasione di esigenze straordinarie dell'Amministrazione (manifestazioni, mercati, ecc.). In

occasione di particolari eventi (inaugurazioni, promozioni, feste, ecc.) regolarmente autorizzati, di durata limitata, è concessa la possibilità di occupare il suolo pubblico con degli elementi di arredo temporanei non corrispondenti alle tipologie previste nel presente regolamento.

9.2 Arredi dei dehors.

Gli arredi dovranno essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono. Il concessionario dovrà garantire il decoro e l'ordinaria manutenzione dello spazio e degli elementi autorizzati. Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Nell'area centrale (compreso il centro storico) le sedie dovranno avere linea semplice, con struttura realizzata con materiale pregiato, preferibilmente acciaio corten, acciaio verniciato a polveri e ferro verniciati antracite/grigio micaceo, vimini intrecciato o in resina sintetica di alta fattura con o senza braccioli e con la possibilità di dotarle di cuscini da coordinarsi con i colori delle eventuali coperture.

I tavoli saranno preferibilmente di semplice lavorazione e senza eccessive decorazioni; i materiali e i colori della struttura dovranno coordinarsi con quelli delle sedie, eventualmente con ripiani in lamiera stirata, o legno wengè o simile. È vietato l'uso di sedie e tavolini in plastica monoscocca, ossia prodotti con stampo unico di basso pregio. Nelle restanti aree sono consentiti, oltre a quanto previsto per l'area centrale, anche tavoli e sedie con seduta e schienale in vimini intrecciato o in resina sintetica, appropriati al contesto in cui si inseriscono, nonché elementi di arredo con struttura in alluminio verniciato e rivestimento in legno, preferibilmente nei toni scuri del grigio antracite o wengè.

9.3 Elementi di copertura dei dehors.

Prioritariamente per la copertura dei dehors (esterni) dovranno essere utilizzate tende a braccio, secondo le caratteristiche definite al precedente art.7 del presente regolamento e relative schede grafiche esemplificative. Solo qualora, per ragioni comprovate di impossibilità tecnica, non sia possibile l'applicazione delle tende a braccio, potranno essere posizionati degli ombrelloni. La struttura potrà essere in legno (tipo iroko o simili) o in alluminio verniciato a polveri color antracite, con copertura in telo (non plastificato o lucido) di colore neutro in tinta unita. Il basamento non potrà essere in plastica, bensì in pietra, in ferro/acciaio verniciato color antracite trattato antiruggine o in graniglia di cemento. La finitura perimetrale del telo, come stabilito anche per le tende, dovrà essere lineare e l'altezza dello stesso dal piano calpestabile, sia esso a seconda dei casi marciapiede o strada, dovrà essere compresa tra 2,20 e 2,50 metri. Limitatamente all'area centrale l'ombrellone dovrà essere privo di loghi pubblicitari o scritte di alcun genere.

9.4 Pavimentazioni dei dehors.

Per dehors (esterni) ubicati su suolo pubblico caratterizzato da pavimentazioni in materiale lapideo o pregiato, il suolo deve essere lasciato a vista. L'uso di pedane mobili su suolo pubblico, è ammesso solo nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche; in tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali, con finitura superficiale antiscivolo, di semplice posa e disegno. La pedana sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo.

9.5 Elementi di delimitazione perimetrale.

Nell'area centrale, compreso il centro storico, per i dehors (esterni) su piazze o in aree pedonali, la delimitazione perimetrale non è ammessa. Al di fuori dell'area centrale, la delimitazione costituita da singoli elementi, quali vasi, fioriere dovrà essere realizzata in posizione non accostata, e comunque gli elementi non potranno essere disposti casualmente, ma secondo un preciso disegno progettuale. La distanza di detti elementi dovrà essere organizzata in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile e comunque garantendo dei passaggi liberi di almeno mt 1,50. Nell'area territoriale classificata come centrale, compreso il centro storico, le fioriere dovranno

essere di forma semplice, con base quadrata di dimensioni massime cm 60 x 60, o rettangolare di 50 cm x 100 cm o diametro cm. 60, realizzati in metallo trattato verniciato antracite/micaceo o corten o pietra locale, escludendo plastica, graniglia e legno naturale o trattato, e dovranno essere contenuti all'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico. Nel resto del territorio oltre alle tipologie ammesse nell'area centrale, sono ammesse anche fioriere in legno, purché di colore scuro preferibilmente wengè, o in graniglia di cemento. Nel caso di dehors posti lungo la strada, al fine di dare maggiore protezione agli avventori, è consigliata l'installazione di paraventi. I pannelli potranno essere disposti accostati l'uno all'altro per il solo lato lungo la strada, e dovrà opportunamente esserne segnalato l'ingombro con appositi elementi catarifrangenti da porsi sugli angoli del plateatico. La presenza di piante, anche se ridotta, deve risultare indicata nel progetto. Le essenze da porre a dimora dovranno essere dei sempreverdi, preferibilmente dei bossi con forma geometrica (circolare, piramidale, ecc.) o altre essenze tipiche della zona. Nei soli casi in cui l'occupazione di suolo pubblico occupi o confini direttamente con la sede stradale veicolare aperta al traffico, in cui è maggiore l'esigenza di proteggere fisicamente l'avventore, e lo spazio a disposizione sia esiguo da non consentire l'installazione di pannelli in cristallo e fioriera, può essere consentita l'installazione di paletti dissuasori a delimitazione lungo la strada dello spazio concesso. Nell'area centrale i paletti dissuasori dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale, con altezza fuori terra di massimo cm 100, e colonna rastremata al centro caratterizzata alla sommità da una calotta sferica. Nell'area territoriale urbanizzata i paletti dissuasori dovranno avere corpo cilindrico del diametro minimo di mm 95, ed altezza fuori terra di massimo cm 100, in acciaio antiurto color antracite/micaceo con anello in acciaio inossidabile. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico avvenga su di una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm).

9.6 Elementi accessori ed attrezzature.

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienicosanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati

nella planimetria di progetto. Tali elementi ed attrezzature devono comunque costituire un insieme armonico e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva. Sono ammessi elementi contenitori da tenere all'interno dell'occupazione di suolo pubblico per posateria ecc.; tali elementi dovranno essere di forma semplice, con altezza non superiore a m. 1,00 preferibilmente in metallo grigio antracite/micaceo e comunque coerente con l'arredo. Dovrà essere garantita l'igiene dell'occupazione di suolo pubblico con il posizionamento di cestini per raccolta rifiuti e posacenere per sigarette; tali elementi dovranno coordinarsi agli altri oggetti d'arredo posizionati nel dehor. Le dimensioni e la collocazione di espositori o altri supporti di appoggio non deve mai interferire con l'architettura degli edifici e con i sostegni di copertura. Dovranno essere strutture leggere con carattere temporaneo tale da poter sempre essere ritirate negli orari di chiusura dell'attività. Tutti gli elementi accessori, quali anche listini prezzi, cartelli indicatori, ecc., devono essere posti all'interno dell'area del plateatico e semplicemente appoggiati al suolo. Per il riscaldamento invernale, sono ammesse stufe a fungo e irradiator di calore, costituiti da lampade a raggi infrarossi, da indicarsi già in sede di progetto completi di scheda del prodotto scelto, possibilmente collocate in posizione defilata. Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

9.7 Permessi ed autorizzazioni.

La realizzazione dei dehors (esterni), è soggetta a provvedimento autorizzativo con contestuale concessione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. La domanda, da trasmettere all'Ufficio preposto, a mezzo SUAP deve essere completa della seguente documentazione : - pianta, sezione, prospetti in scala adeguata (almeno 1:50) con riportata l'eventuale delimitazione perimetrale e la proiezione dell'eventuale copertura del dehors; la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente (marciapiede ed eventuali pedane); i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto, le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; dovranno essere illustrati gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, e i colori; - documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito; - documentazione a

colori dell'arredo prescelto ed accessori (preferibilmente con schede tecniche dei prodotti) e campione del tessuto della eventuale copertura.

Art. 10- NORME TRANSITORIE

Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo. Gli elementi di arredo urbano installati su suolo pubblico destinato a esercizio commerciale o esercizio pubblico, successivamente all'approvazione del presente regolamento, senza aver inoltrato e ottenuto la prevista concessione o posti in essere in difformità della stessa, sono abusivi. Le strutture esistenti quali dehors (esterni), fioriere, tende, ecc., non conformi a quanto disposto dal presente regolamento ma che risultano a ruolo con il pagamento del relativo tributo ed in possesso dell'autorizzazione regolarmente rinnovata, possono essere mantenute tali fintanto che non vengano apportate modifiche. Le insegne d'esercizio pubblicitarie, targhe, scritte su tende parasole ecc. installate presso la sede dell'attività, non conformi a quanto disposto dal presente regolamento ma che risultano in regola con il pagamento del relativo tributo ed in possesso dell'autorizzazione regolarmente rinnovata, possono essere mantenute tali fintanto che non vengano apportate modifiche alle stesse e/o ai relativi bozzetti ed esclusivamente se conformi alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Potranno altresì essere mantenuti nella condizione attuale, previa richiesta di autorizzazione, anche i sopracitati manufatti (fintanto che non vengano apportate modifiche) che risultino in regola con il pagamento del tributo di pubblicità ed esposti prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992). In questo caso dovrà essere prodotta (a corredo della richiesta di autorizzazione) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove risulti la data di installazione dei manufatti e la data di apertura dell'attività stessa (verificabile tramite visura camerale) antecedenti all'entrata in vigore del suddetto D.P.R. (01/01/1993). Per quanto riguarda i sopracitati manufatti pubblicitari, installati prima dell'entrata in vigore del Codice suddetto, fintanto che non verrà richiesta e rilasciata la relativa autorizzazione (che dovrà essere regolarmente rinnovata), gli stessi saranno considerati privi di autorizzazione e pertanto passibili di sanzioni, anche se in possesso dei pagamenti relativamente al tributo pubblicitario. Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di un progetto unitario di

iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc...) o sub ambito teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

Art. 11 – RICHIAMO A SPECIFICHE NORME SUL DECORO URBANO.

Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti dal Piano Regolatore, dal Piano Colore o dal Regolamento Edilizio, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.